



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli affari della Polizia Amministrativa e Sociale

559/B. 17395-10171(1)

Roma,

8 MAG. 2002

OGGETTO:

Detenzione munizioni uso caccia - QUESITO -

ALLA QUESTURA DI

TORINO

Con la nota che si trasmette in copia, l'interessato ha chiesto di sapere, quale titolare di porto d'armi per uso caccia, se sussista o meno l'obbligo di denunciare l'acquisto di munizioni a reintegro di quantitativo già precedentemente denunciato.

Al riguardo si osserva che l'art. 38 T.U.L.P.S. impone l'obbligo di denunciare all'Autorità di P.S. le armi, le munizioni e le materie esplosive detenute e l'art. 58 Reg. T.U.L.P.S., più precisamente, prescrive che deve essere denunciata qualsiasi variazione nella specie e nella quantità. In tal modo l'Autorità di P.S. è in condizione di conoscere il quantitativo di munizioni di cui dispone il soggetto (senza licenza del Prefetto fino a un massimo di 200 cartucce per pistole o rivoltelle, ovvero fino a 1500 cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, ex art. 97 Reg. cit.).

La ratio delle norme in questione è quella di tutelare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; infatti, l'art. 58 ha lo scopo, per i predetti fini istituzionali, di porre l'Autorità di P.S. nella condizione di conoscere le persone che detengono munizioni nei limiti dei quantitativi autorizzati (finalità alla cui tutela è preposta la norma in esame).

Restringendo l'analisi della disposizione richiamata al caso specifico appare di tutta evidenza (così come ha stabilito anche la Suprema Corte di Cassazione – sentenza n. 1282 – I<sup>a</sup> Sez. Pen. dell'1.12.1993) che la stessa non impone anche l'obbligo per il detentore del costante e permanente mantenimento della quantità delle munizioni precedentemente denunciate.

Pertanto, è parere di questo Ufficio, anche alla luce dell'orientamento della Suprema Corte, che una eventuale variazione in decremento dei materiali di cui trattasi non debba essere denunciata, in quanto non pregiudica le finalità alla cui tutela è preposta la norma.

In tal senso si prega di voler informare l'interessato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
(Cazzella)

*F. Cazzella*

GFC/ss